



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 97 del 18/09/2025

Oggetto: Istituzione area pedonale nel centro urbano nei soli giorni di **VENERDÌ, SABATO e DOMENICA** dal 19.09.2025 al 02.11.2025 dalle ore 21:00 alle ore 02:00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 17.09.2025, con la quale è stata disposta l'istituzione di un'area pedonale nel centro urbano nei soli giorni di **VENERDÌ, SABATO e DOMENICA** dal 19.09.2025 al 02.11.2025 dalle ore 21:00 alle ore 02:00;

Considerata la necessità di migliorare la fruizione e la sicurezza del centro urbano durante il periodo tardo-estivo e autunnale, caratterizzato da numerosi eventi culturali e ricreativi;

Ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione e attuazione della suddetta delibera mediante il presente provvedimento dirigenziale;

Visto

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

1. Di istituire, nei soli giorni di **VENERDÌ, SABATO e DOMENICA dal 19.09.2025 al 02.11.2025 dalle ore 21:00 alle ore 02:00**, un'area pedonale nelle seguenti vie e piazze del centro urbano:

- Piazza Umberto I;
 - Piazza XXIV Maggio;
 - Via Roma, fino all'intersezione con Via Garibaldi;
 - Via San Giovanni;
2. Ai residenti di Vicolo Prati, Largo Sant'Irene, Vico Cavour, Vico Minghetti, Vico Napoli, Via Saverio Prete e Via Giovanna D'Arco, è consentito l'accesso esclusivamente dalla Porta Nuova, con possibilità di sosta in Largo Porta Nuova senza arrecare intralcio alla circolazione.
 3. È vietata la sosta e la circolazione veicolare nell'area pedonale istituita nella seguente fascia oraria: dalle ore 21:00 alle ore 02:00.
 4. Sono autorizzati alla circolazione esclusivamente i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
 - Residenti nella zona interessata;
 - Forze di Polizia;
 - Servizi di emergenza (Ambulanze, Vigili del Fuoco);
 - Veicoli espressamente autorizzati.
 5. Gli Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, potranno autorizzare deroghe agli obblighi e divieti stabiliti dalla presente ordinanza.
 6. La segnaletica verticale e complementare necessaria all'attuazione del presente provvedimento sarà collocata a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, con il supporto della Polizia Locale.
 7. Di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale www.comune.veglie.le.it.
 8. Di notificare la presente ordinanza ai Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, al Comandante della Stazione Carabinieri di Veglie e agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione del Decreto Legislativo n. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia.

In alternativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche e integrazioni.

Responsabile del procedimento: Sovrintendente Capo di Polizia Locale Carrozzo Valerio.

Veglie, 18/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.